

O.d.g. sulla scuola libera

Il XIV Congresso Nazionale dell'U.C.I.I.M., accogliendo l'invito che il documento della Congregazione per l'educazione Cattolica rivolge alle organizzazioni nazionali che riuniscono gli insegnanti cattolici, affinché promuovano una azione specifica di animazione cristiana e di aggiornamento professionale e culturale, a favore dei docenti delle scuole cattoliche,

impegna il Consiglio Centrale, la Presidenza Nazionale che saranno eletti per il triennio 1978-1981, ed i Presidenti regionali, provinciali e sezionali, a sviluppare in tale direzione una organica attività.

A tal fine, il XIV Congresso Nazionale dell'U.C.I.I.M. impegna i consiglieri centrali eletti in sede congressuale ad eleggere, a loro volta, far parte del Consiglio Centrale (nell'ambito dei 5 consiglieri previsti dall'art. 16, comma 2 dello Statuto), un docente delle scuole non statali cattoliche delegato a rappresentare in modo particolare le esigenze specifiche di questi colleghi.

(Approvato all'unanimità)

Le raccomandazioni dottate dal Congresso

Revisione dell'art. 4 della L. 348

Con riferimento alla decisione ministeriale con la quale vengono eliminate le prove grafiche e pratiche di educazione artistica, musicale, tecnica e fisica dagli esami di licenza media, il XIV Congresso nazionale UCIMM rileva come ciò sia in contraddizione con ogni più valido ed attuale principio pedagogico, che afferma l'importanza dell'operatività nella scuola dei preadolescenti. Ciascun alunno, infatti, ha diritto di esprimersi anche con i linguaggi non verbali per dare prova della maturazione della propria personalità. Pertanto il Congresso raccomanda alla Presidenza nazionale e al Consiglio centrale di impegnarsi per ottenere, a tempi brevi, la revisione legislativa dell'art. 4 della L. 348, affinché l'esame nelle discipline operacitate non sia ridotto al solo « colloquio pluridisciplinare », ritenendo, peraltro, positiva la presenza di tutti i docenti alla prova orale conclusiva.

Educazione audiovisiva

Di fronte alle influenze deformanti esercitate dai mass-media sui giovani, si impone l'inderogabile compito della educazione audiovisiva (in sede di riforma dei piani di studio della scuola media superiore e, ovviamente, della università), spesso sacrificata dal peso egemonico che, in onta della trionfante civiltà dell'immagine, conserva nella scuola, e nella mentalità della maggior parte dei docenti, il linguaggio verbale. Il discorso della comunicazione deve essere affrontato partendo da necessarie iniziative di educazione audiovisiva, sostenuta da adeguati strumenti tecnici di preparazione.

Il senso dell' "andare" insieme

L'amico Luciano Corradini motiva in questa lettera, inviata alla Presidente dell'UCIIM, la propria decadenza da membro eletto del C.N.P.I.

Cara Cesarina,

ho spedito oggi al Ministro la domanda di cessazione dal servizio di professore di scuola secondaria superiore, in seguito alla nomina di assistente ordinario di pedagogia presso la cattedra sulla quale sto già insegnando da un triennio come incaricato. Al di là dell'immagine spazialmente un po' buffa che la nuova istituzione giuridica comporta, ciò che mi fa pensare è la rinuncia ad un « ruolo », che per me ha significato non solo sicurezza professionale, ma una specie di investitura cavalleresca o sacerdotale « secundum ordinem nosenghianum ». Ricordo ancora la bevuta che facemmo insieme per celebrare l'avvenimento, con Gesualdo Nosengo sfavillante e altri « giovani colleghi » che avevano con me raggiunto quel traguardo.

E ricordo il telegramma con cui ho comunicato in famiglia: « Vinto cattedra. Stop. Deo gratias ». Per questo il passaggio nel ruolo dell'università, se da un lato rappresenta una liberazione da un lungo periodo di incertezza istituzionale (che ho affrontato con l'obbedienza, di chi prende la tenda e va a quella logica ucimina dell'« ora et labora », e dell'« insegna e studia »), dall'altro mi sembra una specie di esilio.

Questa mia riflessione vorrebbe servire non solo a motivare a te, come capogruppo della pattuglia U.C.I.I.M. nel CNPI, e ai miei elettori, la dovuta decadenza da questo organo, di cui sono lieto di aver fatto parte per un anno; ma a confermare a te, come presidente dell'Unione, il senso del mio « andare » insieme e del « restare » in un'associazione, che mi ha dato una chiave per interpretare la professione educativa, al di là dei limiti più importanti costituiti dalle diverse età degli studenti.

Ho ancora bisogno di ricevere quei contributi di fede e di competenza professionale, senza i quali la pedagogia universitaria può sfumare nell'accadenismo e sbriciolarsi nelle molte discipline più o meno « umane » di cui si nutre; ma ho anche bisogno di offrire ai giovani colleghi la testimonianza di un movimento nel quale si può crescere liberi, fedeli al cielo e alla terra, con una fede che non è dogmatismo, ma stimolo critico a non lasciarsi spaventare dalle difficoltà dell'impresa educativa, e a vivere un reale senso di solidarietà, senza complessi d'inferiorità e di superiorità, e senza perdere né enfatizzare la propria identità, anche nei confronti di chi, pur senza la stella polare della Rivelazione, punta in qualche modo allo sviluppo umano dei ragazzi e di tutti.

Ti ringrazio e ringrazio gli amici ucimini che, sparsi qua e là per l'Italia, son disposti a darmi e a darsi cordiale ospitalità e a riprendere il discorso, con pazienza e con « ingenuità », là dove le terribili e transitorie vicende di questi anni sembrano averlo definitivamente interrotto.

Luciano Corradini

NOTIZIARIO SCOLASTICO

a cura di Carlo Santonocito

* Con implicito riferimento ai punteggi attribuiti negli anni passati alla frequenza dei corsi di aggiornamento, la C.M. 4 marzo 1978, n. 63, chiarisce che i punteggi attribuiti agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato in sede di formazione delle graduatorie relative all'anno scol. 1977-78, restano acquisiti anche in sede di formazione delle graduatorie relative all'anno scolastico 1978-79.

* La C.M. 9 marzo 1978, n. 69, in riferimento alla tabella di valutazione dell'O.M. per i trasferimenti dei professori di ruolo, ha chiarito che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al punto I-b (anzianità di servizio quinquennale e ultrinquennale nella stessa scuola), i

requisiti essenziali sono due: la titolarità nel ruolo di attuale appartenenza e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Non sono quindi considerabili i servizi pre-ruolo e la decorrenza giuridica retroattiva, mentre sono validi i periodi di tempo trascorsi in congedo, in aspettativa per motivi di salute o nello svolgimento di attività riconosciute a tutti gli effetti come servizio d'istituto (comandi, esonero sindacale, incarico di presidenza, ecc.). Il punteggio invece non spetta nei casi di assegnazione provvisoria.

* La C.M. Tesoro 14 marzo 1978, n. 24, reca le istruzioni per la corretta applicazione della legge 9 dicem-

CONTINUA A PAGINA 138